

STATUTO

CASSIOPEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICARI PA VIA ARMANDO DIAZ 1

Numero REA: PA - 293052

Codice fiscale: 06032980820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N. 14363

Raccolta N. 7007

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno due, del mese di agosto.

02-08-2011

In Palermo, nel mio studio in Via Principe di Belmonte n. 101.

Innanzi a me dottor Franco Salerno Cardillo, notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del collegio notarile della città.

Sono presenti le signore:

- **FICARROTTA Salvina**, nata a Castronovo di Sicilia (PA) il 25 novembre 1972, residente a Vicari Via Vittorio Emanuele n. 52; Codice Fiscale FCR SVN 72S65 C344G;
- **MORTILLARO Franca Maria**, nata a Castronovo di Sicilia (PA) il 17 gennaio 1977, residente a Castronovo di Sicilia (PA), Via Mastrangelo n. 40; Codice Fiscale MRT FNC 77A57 C344P;
- **CIMINELLO Crocifissa**, nata a Palermo il giorno 11 giugno 1976, residente a Vicari (PA), Piazzetta San Calogero n. 3; Codice Fiscale CMN CCF 76H51 G273P;
- **GRAZIANO Lucia**, nata a Palermo il 16 dicembre 1972, residente a Vicari (PA), Via G. Cangialosi n. 37; Codice Fiscale GRZ LCU 72T56 G273N;
- **AGNELLO Rosalia**, nata a Vicari (PA) il 30 aprile 1964, residente a Vicari (PA), Via Calvario n. 3; Codice Fiscale GNL RSL 64D70 L837A;
- **VERGA Lavinia**, nata a Palermo il 19 luglio 1980, residente a Lercara Friddi (PA), Via L. Ferrara n. 5; Codice Fiscale VRG LVN 80L59 G273U;
- **GIAMBRONE Rosalia**, nata a Lercara Friddi (PA) il 29 settembre 1960, residente a Lercara Friddi (PA), Viale E. Berlinguer n. 25; Codice Fiscale GMB RSL 60P69 E541D;
- **DI NATALE Paola**, nata ad Alia (PA) il 02 aprile 1978, residente ad Alia (PA), Via Centimoli n. 50; Codice Fiscale DNT PLA 78D42 A195M;
- **SANFILIPPO Maria**, nata a Vicari (PA) il 14 aprile 1958, residente a Vicari (PA), Viale della Libertà n. 12; Codice Fiscale SNF MRA 58D54 L837U.

Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita tra le signore Verga Lavinia, Ciminello Crocifissa, Ficarrotta Salvina, Sanfilippo Maria, Di Natale Paola, Giambrone Rosalia, Agnello Rosalia, Graziano Lucia e Mortillaro Franca Maria una società cooperativa sociale retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili, denominata:

"CASSIOPEA" – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART.2 - La società ha sede in Vicari.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della sede sociale è stabilito in "Via Vittorio Emanuele n. 52".

ART.3 - La Cooperativa, per quanto riguarda l'oggetto, la durata, l'amministrazione, la rappresentanza, le assemblee, i bilanci, i criteri di ripartizione degli utili, le condizioni per l'ammissione dei soci, per il recesso e l'esclusione, e tutto quanto altro previsto dalla legge, è retta e regolata dallo statuto che si riporta in calce al presente atto.

ART.4 - Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali.

Ciascuno delle comparenti sottoscrive numero 3 (tre) quote da euro 100 (cento) cadauna e quindi per un totale complessivo di euro 2.700 (duemilasettecento).

ART.5 - A norma dell'art. 27 dello statuto le comparenti convengono di fare reggere la società per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e a ricoprire tale carica vengono chiamate le signore:

- Ciminello Crocifissa, Presidente;
- Sanfilippo Maria, Vice Presidente;
- Ficarrota Salvina, Agnello Rosalia, Verga Lavinia, Consiglieri;

come sopra generalizzate, che dichiarano di accettare la nomina e che a loro carico non esistono cause di ineleggibilità e decadenza.

ART.6 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaundici.

ART.8 - Le spese per la costituzione della Cooperativa, a carico della stessa, ammontano approssimativamente ad euro 1.500 (millecinquecento).

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n° 381, con sede nel comune di VICARI (PA) la Società Cooperativa Sociale denominata **"CASSIOPEA" – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano; in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa inoltre potrà istituire, nei modi e termini di Legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale costituente la sede è di competenza dell'organo amministrativo.

ART. 2 (DURATA)

La cooperativa ha la durata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga.

TITOLO II

SCOPO- OGGETTO

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera A della Legge 8 novembre 1991 n° 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
- b) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: L'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

c) La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

d) La cooperativa può svolgere la propria attività ed operare con terzi.

e) A norma della Legge 3 aprile 2001 n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. L'organo amministrativo curerà l'eventuale iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di Cooperative le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-assistenziali di cui alla Legge Regionale 9 maggio 1986 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni:

1) Il mantenimento delle persone anziane, dei bambini, dei diversamente abili, delle persone inabili al lavoro, tossicodipendenti, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;

2) Il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;

3) Il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;

4) La promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;

5) Lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;

6) Istituire uffici e servizi di propaganda turistica ed agenzie di viaggio;

7) La prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani, ai bambini, ai soggetti diversamente abili anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

8) L'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione della loro gestione;

9) La gestione di asili-nido, scuola materne, baby parking, colonie nonché dei servizi ausiliari di collegamento;

10) La prestazione, anche a domicilio o presso centri specializzati, di assistenza ai bambini, ai diversamente abili, agli anziani, alle persone inabili al lavoro con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente anche ogni aspetto educativo e pedagogico;

11) La promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, dei bambini, dei diversamente abili e delle persone inabili al lavoro;

12) La formazione e l'aggiornamento del personale;

13) L'assistenza domiciliare ed abitativa, anche mediante l'esecuzione di servizi di pulizia della persona e della casa e di migliore fruizione dell'ambiente di vita per anziani, minori, diversamente abili, persone inabili

al lavoro ed altri soggetti necessitanti di assistenza per condizioni personali o socio-economiche;

14) La realizzazione di soggiorni climatici marini e montani, campeggi, ostelli, parchi Robinson, ludoteche, palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi e campi sportivi;

15) La realizzazione di centri d'incontro o per le attività culturali e del tempo libero;

16) La realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;

17) La realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;

18) La creazione di impianti polifunzionali per la cultura, lo svago, la ricreazione, lo sport finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;

19) La realizzazione e la gestione di case albergo, case protette, comunità alloggio, case di riposo, dormitori, servizi aperti per l'assistenza e la cura delle persone anziane, dei minori, dei soggetti disabili e degli inabili al lavoro;

20) La promozione, anche stipulando convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline se non ve ne sia disponibilità tra i soci, di un centro di medicina preventiva, di un consultorio familiare e di un'equipe socio-psico-pedagogica con particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro;

21) La realizzazione e la gestione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

22) L'istituzione di un servizio di assistenza socio-sanitaria-medica-ambulatoriale e domiciliare, e di educativa sociale;

23) La preparazione e la fornitura di pasti caldi per soggetti non autosufficienti e la gestione di comunità, mense per le scuole, per Enti Pubblici e Privati in genere;

24) Impianti per l'ippoterapia;

25) Servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;

26) Realizzazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla L. 320/2000 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

27) Servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;

28) La manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;

29) La salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente;

30) organizzazione e/o gestione di Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;

31) La cura di parchi naturali, tecnologici – ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compreso la realizzazione di interventi boschivi (ad esempio, realizzazione di vialetti parafulco e cura del sottobosco);

32) La promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico ;

- 33) La catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche;
- 34) La gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante, fiori e similari e di forniture per la realizzazione del verde;
- 35) La gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;
- 36) La gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata;
- 37) La formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese e similari; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;
- 38) La partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;
- 39) La cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;
- 40) Attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica;
- 41) Servizi di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di tele medicina;
- 42) Il trasporto degli anziani, disabili, minori ed inabili al lavoro;
- 43) Attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento e recupero scolastico;
- 44) Servizi per la promozione culturale, linguistica e per l'integrazione sociale degli stranieri (immigrati, extracomunitari, stranieri residenti per lavoro o altro nel territorio italiano).
- 45) La costituzione di attività tipo banco alimentare e la redistribuzione di abiti, mobilia, da destinare alle categorie svantaggiate;
- 46) Operare nell'ambito del turismo promuovendo i beni paesaggistici, culturali, ambientali, floro-faunistici, folkloristici nazionali e della Sicilia in particolare;
- 47) Realizzare, acquistare, comunque acquisire impianti ricettivi per il turismo come villaggi turistici, ostelli per la gioventù, masserie, strutture ricettive agrituristiche, manieri, castelli, edifici rurali, immobili nobiliari, rifugi di montagna, strutture alberghiere, stabilimenti balneari e similari;
- 48) Organizzare escursioni, visite guidate, gite, percorsi eco-gastronomici, guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;
- 49) Promuovere iniziative di turismo sociale;
- 50) Gestire centri di animazione culturale, teatrale, sociale, musicale, utilizzando all'occorrenza anche locali pubblici in regime di convenzione o affidamento;
- 51) Organizzare e gestire manifestazioni a sfondo storico, culturale, turistico, sportivo e musicale;
- 52) Promuovere attività sportive, ricreative, ricettive e turistiche;
- 53) Organizzare e gestire manifestazioni, spettacoli, sfilate, sagre, congressi, meeting, seminari, fiere, mostre, aste e altre manifestazioni

finalizzate alla promozione dei beni culturali, paesaggistici e delle attività presenti sul territorio;

54) La gestione e la commercializzazione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici e fitoterapici;

55) Fornire servizi di progettazione e consulenza alle imprese nonché servizi informatici promuovendo, all'occorrenza corsi di formazione per operatori del computer;

56) Fornire ad Enti Pubblici e Privati servizi di segretariato sociale e disbrigo pratiche;

57) Convenzionarsi con Enti Pubblici e Privati per la gestione e la salvaguardia di aree di verde attrezzate inserite all'interno di zone rilevanti per interesse paesaggistico;

58) L'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche realizzate anche con l'ausilio degli Enti regionali, statali e comunitari;

59) La realizzazione di iniziative nei settori di cui sopra funzionali allo sviluppo dell'occupazione giovanile ai fini della L.R. 02/12/1980 n° 125, della L. 44/86 e ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario;

60) Servizi di assistenza domiciliare integrata offerti a domicilio o in strutture comunitarie come case di riposo e strutture residenziali in genere.

61) La realizzazione e la gestione di ogni altra iniziativa inerente la Legge regionale n° 22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali ed ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario in materia.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà: acquistare e/o prendere in affitto mezzi di trasporto da utilizzare per l'attività sociale; Convenzionarsi con Enti Pubblici e Privati per la gestione dei beni culturali; Convenzionarsi con Enti Pubblici e Privati per effettuare lavori di censimento e raccolta statistica di dati; avvalersi del volontariato.

Le attività sociali verranno svolte nell'assoluto rispetto delle vigenti leggi sulle attività professionali; pertanto la società, per le specifiche attività professionali che le vigenti leggi riservano alle professioni protette, si avvarrà di propri dipendenti o soci o terzi esercenti la libera professione o di tecnici all'uopo abilitati ed i rapporti, anche di natura economica, dovranno intercorrere con i singoli professionisti o tecnici e non con la società che non potrà, con riferimento agli stessi rapporti di natura professionale, nemmeno stipulare convenzioni con enti pubblici se non limitatamente alla utilizzazione dei beni strumentali e dei servizi accessori.

La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà ancora:

- Stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

- Realizzare l'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, formazione, qualificazione e perfezionamento;

- Compiere ogni altra azione mutualistica e la scelta, in genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- Aderire a Consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;

- Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare necessarie al raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto e fatti salvi i limiti previsti dalla legge, e pertanto con esclusione delle operazioni riservate dalla legge a società per le quali siano previsti particolari requisiti nella fase costitutiva od operativa.

- Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti, agevolazioni e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

- La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche con A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel rispetto dello statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte da Organismi Comunitari, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali od Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

- La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

- La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e dalle delibere delle Autorità Creditizie in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi ;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui

al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve le norme di legge che, per determinate deliberazioni, prevedono diverse e specifiche maggioranze.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, salvo che vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione; in caso di impossibilità di detta ultima convocazione, l'assemblea può essere convocata anche dal singolo socio.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi

soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 60.000 (sessantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me fattane ai comparenti che l'approvano.

Scritto con mezzi meccanici e completato a penna da me notaio in sei fogli di cui occupa ventitrè facciate intere e della ventiquattresima fin qui, viene sottoscritto alle 18.00

F.to: Salvina Ficarrotta
Mortillaro Franca Maria
Crocifissa Ciminello
Lucia Graziano
Agnello Rosalia
Lavinia Virga
Rosalia Giambrone
Paola Di Natale
Maria Sanfilippo
Franco Salerno Cardillo Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso iscrizione presso il Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico, n.d.r.).